



# Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

## CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

85028 Rionero in Vulture (PZ) 6 Via Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509

### LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX POLIAMBULATORI DA ADIBIRE ALL'UNITÀ DI MANIPOLAZIONE DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI (UMACA)

#### DISCIPLINARE DI GARA

**Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare**

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

**CUP: J64H14001240005**

**CIG: 6180681B4D**

### PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

#### 1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara:**

☒ - al seguente indirizzo:

Ente	I.R.C.C.S.-C.R.O.B.		Ufficio	
Via/piazza	Padre Pio		num.	1
CAP	85028	Località	RIONERO IN VULTURE	
		Provincia	PZ	

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 14.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre

all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;

- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Offerta tecnica**»

e

«**Offerta economica**».

## 2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
  - a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
  - a.3) il possesso dei requisiti relativi alla progettazione di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
  - b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 365 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
  - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);

- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
  - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
  - f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, devono:
    - possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
    - possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
    - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
  - g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
  - i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 20,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

**CIG : 6180681B4D**

il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

J bis) PASSOE dell'offerente. A norma dell'art. 6 bis “ Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D. lgs. 163/2006 e della Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell'Adunanza Plenaria del 20/12/2012, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP ( ora A.N.A.C.) - Servizi ad accesso riservato Operatore economico presso <https://ww2.avcp.it/idp-sig/>, secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico , dopo la registrazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOE da inserire nel plico unitamente al resto della documentazione amministrativa;

k) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:

k.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo di massima, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e atti della Stazione appaltante;

l) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

m) dichiarazione, richiesta al **punto VI.3), lettera b), punto b.4), del bando di gara**, in analogia con l'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative del computo metrico estimativo di massima redatto sulla base di costi parametrici integrante il progetto preliminare posto a base di gara e che, pertanto, l'offerta effettuata, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati in gara dall'offerente, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione può essere sia nel plico all'esterno delle buste oppure posta a corredo dell'offerta economica o del computo metrico estimativo ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera e) o del successivo Capo 4.3, lettera e);

n) cauzione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, richiesta dal bando di gara, di € 260,00 ( 1%, dell'importo dell'appalto), costituita , a scelta dell'offerente, da:

n.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

n.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

n.3) assegno circolare.

La cauzione di cui alla lettera n) a discrezione dell'offerente, può essere costituita anche in uno alla garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/20016, fermo restando l'importo specifico cauzionale innanzi definito.

## **2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
    - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
    - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
    - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
    - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
    - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
    - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria:** che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
- l.1) è inferiore a 15;
  - l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
  - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - b) se vi sono tali soggetti cessati:
    - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
    - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **piani individuali di emersione**: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
- 6) **specificità delle dichiarazioni**: le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte da tutti gli operatori economici singoli, raggruppati, consorziati o ausiliari, nonché dai progettisti, in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole specificazioni.

## 2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

## 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

**(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del D.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

- a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG11 in classifica I e nella seguente categoria scorporabile ( se non subappaltata )

- **OG1** in classifica I;

In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; pertanto la classifica di qualificazione nella categoria prevalente non può essere inferiore all'importo della somma dei seguenti importi:

- importo della categoria prevalente;
- importo della categoria scorporabile **OG1**

- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
  - b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
    - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
    - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
  - b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:
    - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
    - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
  - b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
  - b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

### **2.3.1. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3.**

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
- c) ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:



categoria	importo	incidenza sul totale degli impianti	uguale o maggiore del
OS3	OS3	€ 16.000,00	10,24%
OS28	OS28	€ 80.052,00	51,26%
OS30	OS30	€ 60.103,00	38,50%
Totale (OG11)	Totale (OG11)	€ 156.155,00	100,00%

#### 2.4. Requisiti per la progettazione, punto III.2.3), lettera d), del bando di gara.

Il concorrente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui al Capo 2.3, lettera a), (di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione»), per la **classifica non inferiore a quella massima richiesta al predetto Capo 2.3, lettera a)**;
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale il concorrente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

##### 2.4.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista di cui al precedente Capo 2.4 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
  - a.1) un architetto o un ingegnere per la progettazione;
  - a.2) un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) i progettisti di cui al precedente Capo 2.4 devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione:
  - d.1) nel caso di staff tecnico ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al Capo 2.1, numero 2), lettera b);
  - d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera b), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), lettera b) e numero 5);
  - d.3) nel caso di progettista associato come mandante in raggruppamento temporaneo con l'impresa ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera c), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato al precedente Capo 2.1, numero 2), ad eccezione della lettera n), e numeri 3), 4) e 5);
  - d.4) se il progettista di cui ai precedenti punti d.2) o d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve altresì presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato al

- precedente Capo 2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
- e.1) previste dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- e.2) previste dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- f) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progetto definitivo ed esecutivo sia affidato a più progettisti, questi devono:
- f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- g) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progettista:
- g.1) sia di un consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2009, quest'ultimo deve indicare le società consorziate che concorrono ai requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2 non posseduti direttamente dal consorzio stabile, nonché le società consorziate che eseguiranno le prestazioni di progettazione;
- g.2) sia una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un periodo di tre anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui al successivo Capo 2.4.2, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

#### 2.4.2. Requisiti di ordine speciale dei progettisti: punto III.2.3) del bando di gara.

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui al precedente Capo 2.4, lettere a), b) o c), i requisiti devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:

- servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, svolti negli **ultimi cinque anni** antecedenti alla data del bando di gara, per lavori appartenenti a **ciascuna categorie e opere** di cui al D.M. 143/2013 allegato Z-1 (fatte salve le corrispondenze con categorie e classifiche della Legge 14 della legge n. 143 del 1949), attribuite al **punto III.2.3), lettera d), punto d.1), del bando di gara**, per un importo dei lavori medesimi, non inferiore **una** volta l'importo dei lavori da progettare, come segue:

E.10	€ 70.000,00
IA.01	€ 16.000,00
IA.02	€ 80.052,00
IA.04	€ 60.103,00

quinquennio di riferimento: dal <input type="text"/> al <input type="text"/>				
definizioni ex allegato Z-1 D.M. 143/2013			Importo lavori da progettare	Requisito minimo: Importo dei lavori
categoria	ID opere	Corrispondenza L. 143/49		
EDILIZIA	E.10	I/d	€ 70.000,00	€ 70.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	IA.02	III/b	€ 80.052,00	€ 80.052,00
	IA.04	III/c	€ 60.103,00	€ 60.103,00

Il progettista **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- b.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione definitiva;
  - progettazione esecutiva;
- b.2) un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più d'uno dei servizi di cui al precedente punto b.1);
- b.3) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimi raggruppamento;
- b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- b.5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo qualora il lavoro sia stato collaudato comprese eventuali riserve accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
  - quello risultante dalla contabilità finale qualora il lavoro sia ultimato ma non collaudato;
  - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, qualora il lavoro sia in corso;
  - quello di aggiudicazione qualora i lavori non siano stati ancora iniziati;
  - quello del progetto approvato qualora il lavoro non sia stato appaltato;
- b.6) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del progettista; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

**2.5 )** In base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis del D. lgs. n. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 2 del presente disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento , in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all' un per mille del valore della gara, quindi pari ad euro 260,00. Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

### 3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dalla **progettazione definitiva**, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'interno della quale sono individuati i seguenti elementi di valutazione, riportati al **Punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del bando di gara**, nei limiti nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato prestazionale e al presente Capo.

a) gli elementi di valutazione sono i seguenti:

sub.	elementi/sub-elementi/criteri di preferenza	sub-pesi	pesi
<b>1</b>	<b>Pregio tecnico:</b>		<b>20</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
1.a	- <b>Impianti tecnologici:</b> sarà valutato il livello di dettaglio e approfondimento rilevabile dai singoli elaborati in grado di far emergere con chiarezza le scelte assunte per l'impostazione del progetto definitivo al fine di far comprendere la reale qualità del progetto e dei materiali proposti per la realizzazione. Saranno valutati tutti gli impianti tecnologici con particolare riferimento all'impianto di trattamento e filtrazione ) .....	10	
1.b	- <b>Opere edili:</b> sarà valutato il livello di dettaglio e approfondimento rilevabile dai singoli elaborati in grado di far emergere con chiarezza le scelte assunte per l'impostazione del progetto definitivo al fine di far comprendere la reale qualità del progetto e dei materiali proposti per la realizzazione. Sarà valutato il progetto complessivo con particolare riferimento alla scelta della tipologia di pareti divisorie ( è preferenziale la tipologia prefabbricata), delle finiture (parteti, controsoffitti e pavimento),agli interventi e gli accorgimenti finalizzati a garantire il piu alto livello di igiene degli ambienti, di sterilità del farmaco e di sicurezza degli operatori .....	10	
<b>2</b>	<b>Caratteristiche funzionali:</b> .....		<b>25</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
2.a	- <b>Impianti tecnologici:</b> saranno valutati gli elementi progettuali tesi ad utilizzare tecnologie all'avanguardia con riferimento agli aspetti correlati alla sterilità della fase di preparazione del farmaco, alla protezione degli operatori, al contenimento dei consumi energetici ed al contenimento dell'impatto ambientale. Sarà altresì valutato il grado di flessibilità delle soluzioni scelte in relazione al futuro eventuale inserimento di sistemi automatizzati di preparazione dei farmaci .....	10	
2.b	- <b>Layout e distribuzione degli spazi interni:</b> saranno valutati gli elementi progettuali tesi ad utilizzare tecnologie all'avanguardia con riferimento agli aspetti correlati alla sterilità della fase di preparazione del farmaco, alla protezione degli operatori, al contenimento dei consumi energetici ed al contenimento dell'impatto ambientale. Saranno valutate soluzioni distributive delle aree interne delle camere volte a miglioramento della funzionalità dell'opera.....	10	
2.c	- Sistemi di supervisione e controllo: sarà valutato il grado di integrazione delle diverse funzionalità degli impianti tecnologici.....	5	
<b>3</b>	<b>Facilità di manutenzione:</b> .....		<b>15</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:	
3.a	- ciclo di vita utile dei materiali impiegati e degli impianti: .....	5	
3.b	- misure di agevolazione e facilitazione delle attività di manutenzione: .....	5	
3.c	- misure di riduzione dei costi per la manutenzione: .....	5	

<b>4</b>	<b>Gestione del cantiere:</b> .....	<b>5</b>
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:
4.a	- organizzazione cantieristica e risoluzione interferenze con il contesto: .....	3
4.b	- misure di sicurezza adottate per l'incolumità dei lavoratori: .....	2

b) il progetto definitivo da presentare nell'offerta tecnica, redatto sulla base del progetto preliminare e dei relativi allegati, compreso il Capitolato prestazionale, posti a base di gara:

b.1) deve essere redatto in modo adeguato e idoneo all'ottenimento dei seguenti atti di assenso:

- ☒- parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011;
- ☒- adempimenti ai sensi della L.R. 28/2000;
- ☒- permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
- ☒- verifica e validazione positive ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ☒- parere dell'esperto qualificato in relazione alle radiazioni ionizzanti, (D.lgs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i;

b.2) deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni dei seguenti provvedimenti, disponibili in copia presso la stazione appaltante:

- ☒- Parere preventivo comune di Rionero in Vulture;
- ☒- Progetto preliminare di cui alla deliberazione n. 376 in data 21/07/2014;
- ☒- Parere VV.FF. di fattibilità antincendio;

c) con riferimento al D.P.R. n. 207 del 2010 il progetto definitivo deve essere redatto:

c.1) obbligatoriamente completo dei seguenti atti, documenti ed elaborati;

- ☒- relazione generale di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) (limitatamente alla geologia, alle strutture, alla geotecnica, alle interferenze, al paesaggio e all'ambiente), c), d), e), g), i) (limitatamente ai criteri e agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo);
- ☒- relazioni tecniche e specialistiche di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h), i), l);
- ☒- elaborati grafici di cui all'articolo 28, comma 2, nelle scale adeguate, redatti nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso articolo 28, comma 4;
- ☒- calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'articolo 29;
- ☒- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui all'articolo 30;
- ☒- piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per il quale i costi sono predeterminati ai sensi del **punto II.2.1), numero 1.b), del bando di gara**; il cronoprogramma integrante il piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del punto 2.3.1 dell'Allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, prende in considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, individuato al punto successivo;
- ☒- cronoprogramma delle lavorazioni di cui all'articolo 40, comma 1 composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dell'incidenza **percentuale** dei costi, questi ultimi **tassativamente su base 100, quindi senza l'indicazione dei loro valori assoluti**; **l'indicazione in valore assoluto dei costi, comporta l'esclusione dell'offerta** essendo idonea ad anticipare l'offerta economica;
- ☒- Ogni altro elaborato, scheda tecnica, che il concorrente riterrà utile ai fini dell'illustrazione del progetto;

c.2) omettendo i seguenti atti, documenti ed elaborati;

- ☒- **obbligatoriamente e a pena di esclusione**, l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico di cui all'articolo 32; per quanto riguarda il computo metrico estimativo di cui al predetto articolo 32, si rinvia al successivo Capo 4.3;

c.3) facoltativamente integrato da un computo metrico, **purché tassativamente senza l'indicazione dei prezzi unitari né degli importi economici parziali o totali**, che riporti solo le descrizioni delle singole voci (lavorazioni e forniture) e le quantità totali delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; **l'indicazione dei**

**prezzi unitari o degli importi economici comporta l'esclusione dell'offerta;** qualora tale computo metrico non sia allegato, il computo metrico estimativo di cui al successivo Capo 4.3, interno alla busta dell'Offerta economica, dovrà essere redatto nella sua integrale completezza come previsto dall'articolo 32;

- d) il progetto definitivo da presentare nell'offerta tecnica **deve essere corredato**, per quanto non desumibile dalla documentazione progettuale, da una relazione, che illustri separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a), suddivisi in sub-elementi ove richiesto, anche con rinvio alla documentazione costituente il progetto definitivo offerto; tale relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 50 (cinquanta) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- e) note in merito alle formalità della documentazione:
  - e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e dal progettista su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
  - e.2) gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2 e devono essere sottoscritti dal concorrente e dal progettista;
  - e.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti e.1) ed e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - e.4) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 24, comma 3, redatto ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti di cui alla precedente lettera e), anche dal professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f) dall'offerta tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione** alcun elemento idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- g) l'offerta tecnica:
  - g.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
  - g.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - g.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni siano lasciata alla Stazione appaltante;
- h) all'offerta tecnica si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e) e lettera f).

#### **4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, nonché la documentazione di cui al successivo Capo 4.3, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel seguito.

##### **4.1. Offerta di prezzo (Peso 35).**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sugli importi posti a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, numero 1), oppure Capo 2.1, lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso è formulato e applicato separatamente:
  - d.1) all'importo dei lavori di cui al **punto II.2.1) numero 1.a), del bando di gara**, al netto degli oneri di sicurezza;
  - d.2) agli importi dei corrispettivi, distintamente tra la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva di cui al **punto II.2.1) numero 2), del bando di gara**;
- e) salvo che sia già stata allegata alle dichiarazioni ai sensi del precedente Capo 2, lettera m), il concorrente deve dichiarare in analogia con l'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative del computo metrico estimativo di massima redatto sulla base di costi parametrici integrante il progetto preliminare posto a base di gara e che, pertanto, l'offerta effettuata, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati in gara dall'offerente, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione può essere altresì posta a corredo del computo metrico estimativo ai sensi del successivo Capo 4.3, lettera e);
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
  - f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno di cui al precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2;

#### 4.2. Offerta di tempo.

In deroga all'articolo 83, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori di cui al **punto II.3), del bando di gara**.

#### 4.3. Altra documentazione da inserire nella busta della «Offerta economica».

Nella busta dell'offerta economica deve essere altresì inserito il **computo metrico estimativo** redatto ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

- a) se il concorrente ha presentato il computo metrico, senza indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici, nella busta della «Offerta tecnica» di cui al Capo 3, lettera c), punto c.3), il computo metrico estimativo può essere redatto in forma sintetica, con il solo numero d'ordine e un codice univoco di riferimento di ciascuna singola lavorazione in coerenza logica con il predetto computo metrico;
- b) se il concorrente non ha presentato il computo metrico, senza indicazione dei prezzi unitari e degli importi economici, nella busta della «Offerta tecnica» di cui al Capo 3, lettera c), punto c.3), il computo metrico estimativo deve essere redatto in forma estesa, aggiungendo agli elementi di cui alla precedente lettera a), la descrizione completa di ciascuna singola voce di lavorazione, le quantità delle singole lavorazioni ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici;
- c) in ogni caso il computo metrico estimativo deve contenere, per ciascuna voce di lavorazione, l'unità di misura, le quantità delle singole lavorazioni, il prezzo unitario offerto, l'importo di ciascuna voce di lavorazione (costituito dal prodotto della quantità per il prezzo unitario) e l'importo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**;
- d) il computo metrico estimativo deve essere sottoscritto con le stesse modalità dell'offerta economica di cui al precedente Capo 4.1, lettera a); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) la dichiarazione richiesta al **punto VI.3), lettera b), punto b.4), del bando di gara**, in analogia con l'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata unitamente al computo metrico estimativo se non sia stata già presentata unitamente alla documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera m) o a corredo dell'offerta economica ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);

- f) in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione e del contratto, in caso di mancata corrispondenza tra l'importo totale offerto risultante dal computo metrico estimativo e il ribasso percentuale di cui al Capo 4.2, lettera d), prevale quest'ultimo;
- g) al computo metrico estimativo si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettere g) e h).

## **5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:**

### **5.1. Avvalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006)**

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del precedente Capo 2, lettera h):

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera a) e il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro di cui allo stesso Capo 2.3, lettera a); per ciascuna categoria l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dal bando (non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo di una quota del requisito posseduto dal concorrente con una quota del requisito posseduto dall'impresa ausiliaria);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l'attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento;
- c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
  - c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  - c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
    - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
    - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
    - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
    - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
  - c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

### **5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006)**

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

- a) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:



- b.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
- b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- b.4) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1, lettera b).

### 5.3. Sopralluogo in sito e presa visione degli atti

**Sono obbligatori** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera k), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera k), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
  - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;
  - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
  - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- a) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, ai punti di contatto di cui al Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- d) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

### 5.4. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
  - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
  - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al

- precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
  - e) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

#### 5.5. Subappalto obbligatorio.

Se il concorrente, singolo o raggruppato, non è in possesso di adeguata qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui ai precedenti Capo 2, lettera e), punto e.1) e Capo 2.3, lettera a), punto a.1), è obbligato a subappaltare a terzi le relative lavorazioni, come previsto agli stessi punti, per cui deve allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di avvalersi del subappalto.

#### 6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
  - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
  - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
  - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
  - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
  - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della **«Offerta tecnica»** o la busta interna della **«Offerta economica»** oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
  - b.2) la cui busta interna della **«Offerta tecnica»** oppure della **«Offerta economica»** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
  - b.3) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - b.4) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
  - b.5) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della

- ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
- b.6) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto dall'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b.7) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al precedente Capo 2, lettera k), punto k.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi al Capo 5.3, lettera a);
- b.8) che non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto al precedente Capo 2, lettera k), punto k.3);
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:
- c.1) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.3) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.4) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno

- risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.5) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006 , incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c), punti c.1), c.2) o c.3), o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c. 7) i cui operatori economici ausiliari hanno messo a disposizione un singolo requisito in misura parziale rispetto a quanto richiesto dal bando e oggetto di avvalimento, in violazione del Capo 5.1, lettera a);
- c.8) che, essendo in possesso dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni della categoria scorporabile **OG11**, in misura parziale (comunque non inferiore al 70%), non hanno dichiarato di voler subappaltare le parti eccedenti i requisiti posseduti, ;
- c.9) che, fatto salvo l'incameramento della cauzione di cui al precedente Capo 2 ( vedasi paragrafo 2.5), laddove la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale non venga rimossa nei termini assegnati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 2bis, del D. Lgs n. 163/2006, non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza del computo metrico estimativo di massima e dell'accettazione dell'invariabilità del corrispettivo a corpo, in applicazione analogica dell'articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti successivamente a corredo dell'offerta economica o del computo metrico estimativo ai sensi rispettivamente del Capo 4.1, lettera e) o del Capo 4.3, lettera e);
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
  - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante.

## PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse:** sono considerate anormalmente basse le offerte:
  - b.1) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente:
    - un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo ;
    - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
  - b.2) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera b), punto b.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- d) limitatamente all'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara**, sono oggetto dell'offerta di ribasso i lavori e i corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui rispettivamente al **punto II.2.1), numero 1.a), e numero 2), del bando di gara**;  
L'elemento prezzo preso in considerazione è costituito dal ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e i ribassi offerti sui corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- e) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### 2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
  - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
  - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:

- b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) se il numero dei concorrenti ammessi non è superiore a due, provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;
- d) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara:
  - e.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della **«Offerta tecnica»**, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **3** (tre) giorni lavorativi di anticipo;
  - e.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della **«Offerta tecnica»** e della **«Offerta economica»** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
  - e.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all'esame di merito delle offerte tecniche;
- f) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
- g) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punti f.1) e f.2).

### 3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

#### 3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all'apertura delle buste interne **«Offerta tecnica»**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della **«Offerta tecnica»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2;
- c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di

espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

### 3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue:

- a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica, di cui al paragrafo 3 della parte prima del presente disciplinare
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure al singolo elemento di valutazione non scomposto in sub-elementi, è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207 del 2010; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>
<b>Assente o irrilevante</b>	<b>0,0</b>

- c) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
$P_i$	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
$P_{max}$	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi:
- e.1) a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica;
- e.2) all'elemento o al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- f) in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- g) per l'elemento/gli elementi di cui al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4 del bando di gara**, scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi di cui alle

precedenti lettere a), b), c), d), ed e), è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso; se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento.

### 3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, con le modalità di cui al successivo Capo 4.3, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
- d) in relazione alla facoltatività della presentazione dell'offerta tecnica, fermo restando quanto previsto al precedente Capo 3.2, lettere e) ed f), sono ammesse tutte le offerte senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo.

## 4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

### 4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **3 (tre)** giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate, nonché la presenza del computo metrico estimativo e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente; ai soli fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione, il ribasso è costituito dal ribasso medio ponderale tra il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori e i ribassi offerti sui corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva, applicando la formula:

$$R = (RL \times IL + RPD \times PD + RPE \times PE) / (IL + PD + PE) \text{ dove:}$$

- R** è il ribasso medio ponderale, utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio,  
**RL** è il ribasso sui lavori al netto degli oneri di sicurezza,  
**RPD** è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione definitiva,  
**RPE** è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione esecutiva,  
**IL** è l'importo dei lavori soggetto a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza),  
**PD** è l'importo del corrispettivo per la progettazione definitiva,  
**PE** è l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;



- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6.

#### 4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

<b><math>V(a)_i = R_i / R_{max}</math></b>	
dove:	
<b><math>V(a)_i</math></b>	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
<b><math>R_i</math></b>	è il ribasso dell'offerta in esame;
<b><math>R_{max}</math></b>	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

#### 4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) di cui al **punto IV.2.1) del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

<b><math>C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]</math></b>	
dove:	
<b><math>C(a)</math></b>	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
<b><math>n</math></b>	è il numero degli elementi da valutare previsti al <b>punto IV.2.1) del bando di gara</b> ;
<b><math>W_i</math></b>	è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del <b>punto IV.2.1) del bando di gara</b> ;
<b><math>V(a)_i</math></b>	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
<b><math>S_n</math></b>	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
  - d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **3** (tre) giorni lavorativi di anticipo;
  - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Presidente e/o Segretario della Commissione Giudicatrice.
  - d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

## 5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

## 6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta tecnica»**, le offerte:
  - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
  - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
  - a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
  - a.5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - a.6) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della **«Offerta economica»**, le offerte:
  - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; la stessa causa di esclusione si applica alla mancanza del computo metrico estimativo o alla sua mancata sottoscrizione salvo che per quest'ultima l'eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell'atto, possa essere superato dall'assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza;
  - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
  - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
  - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
  - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
  - b.7) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza del computo metrico estimativo di massima e dell'accettazione dell'invariabilità del corrispettivo a corpo, in analogia con l'articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione sia già stata presentata unitamente alla documentazione di cui alla Parte prima, Capo 2, lettera m), o sia posta a corredo del computo metrico estimativo di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera e);

- c) sono comunque escluse le offerte:
  - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
  - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

## 7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
  - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
  - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010;
  - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
  - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) ai sensi dell'articolo 168, comma 1 e comma 11, del D.P.R. n. 207 del 2010 e in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla verifica positiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato prestazionale; i vincoli negoziali di natura economica, con riferimento all'importo contrattuale, sono insensibili al contenuto dell'offerta

- tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'approvazione di cui alla lettera e);
- g) la verifica e l'approvazione di cui alla lettera e) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all'articolo 163, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo;
- h) in virtù del principio di prevalenza di cui alla Parte prima, Capo 4.3, lettera f), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera g) e l'importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendo le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 57, comma 5, lettera a), o all'articolo 132, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- i) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

#### **8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
  - c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
  - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- f) in applicazione dell'articolo 168, commi 2 e seguenti, la progettazione esecutiva, quale obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario, dovrà essere completa di elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo, in coerenza con il progetto definitivo oggetto del contratto.

- 9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse:** quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le giustificazioni:
- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
  - b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

**9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:** la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
  - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
  - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

**9.2. Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare, anche con riferimento al progetto definitivo integrante l'offerta tecnica presentata:
  - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto**

- II.2), rigo 1.b), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
- b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
  - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
  - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione centrale dell'impresa;
    - gestione e direzione del cantiere:
    - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
    - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
    - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
    - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
  - d.7) utile d'impresa;
  - d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86,

comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

- e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.



**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
  - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
  - a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa altresì ai relativi progettisti.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera p), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390972726656	Telefono:	+390972726677	Telefax:	+390972726461
e-mail ordinaria:	maria.lauletta@crob. it				

e-mail certificata (PEC):	irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it
---------------------------	------------------------------------

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a) / al seguente indirizzo:

Ente	I.R.C.C.S.-C.R.O.B.	Ufficio	
Via/piazza	Padre Pio	num.	1
CAP/ZIP	85028	Località	RIONERO IN VULTURE
		Provincia	PZ

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; i riscontri saranno comunicati e resi noti mediante pubblicazione sul sito internet: [http:// www.crob.it/bandi\\_di\\_gara\\_beni\\_e\\_servizi.html](http://www.crob.it/bandi_di_gara_beni_e_servizi.html);
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: [http:// www.crob.it/bandi\\_di\\_gara\\_beni\\_e\\_servizi.html](http://www.crob.it/bandi_di_gara_beni_e_servizi.html);
- e) la stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul sito internet [http:// www.crob.it/bandi\\_di\\_gara\\_beni\\_e\\_servizi.html](http://www.crob.it/bandi_di_gara_beni_e_servizi.html), con l'avvertenza che dette pubblicazioni avranno valore di notifica agli interessati.

La stazione appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta.

### 3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
  - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
  - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
  - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
  - se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
  - d.1) titolare del trattamento, è L'IRCCS - CROB ;
  - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e

- giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- h) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

**Allegati: modelli per la partecipazione:**

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - Dichiarazioni cumulative del concorrente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

E - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006):

E.1 - Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale o associazione professionale);

E.2 - Dichiarazione del progettista esterno (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili);

E.3 - Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell'impresa);

E.A -Distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici;

F - Modello di offerta economica.